

2013

TRIBUNALE DI TARANTO

n. 1359

n. 3684 GEOM.

n. 1885 REP.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto, II^a sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Martino Casavola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2714 del R.G. 2000, riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.11.2012 ed avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione immobiliare, promossa

DA

C.F. [redacted], elettivamente domiciliato in Taranto, presso l'avv. [redacted], dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato a margine della comparsa di costituzione del 29.1.2007.

E

R.C. [redacted], elettivamente domiciliata in Taranto, presso l'avv. [redacted], dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato a margine del ricorso.

OPPONENTI

CONTRO

BANCA ALFA S.P.A., in proprio e quale procuratore della [redacted], per la [redacted], elettivamente domiciliato in Taranto, presso l'avv. M. Esposito, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in calce alla comparsa di risposta.

PARTE CONVENUTA

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.11.2012, le parti concludevano riportandosi a quelle già rassegnate in atti.

FATTO E DIRITTO

La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore ex art. 58, 2° comma.

Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di un'innovazione recente, che modifica l'inveterata abitudine di fare ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto (altrimenti detta "svolgimento del processo").

Ciò premesso, occorre evidenziare in fatto che, con ricorso depositato in data 29.12.2000, **C.F.** deduceva di aver contratto con il Banco di Napoli s.p.a. n. 3 contratti di mutuo agrario, rispettivamente, in data 30.10.1985 per lire 88.000.000, in data 28.4.1988 per lire 300.000.000 ed in data 29.5.1992 per lire 359.350.000.

Il medesimo **C.F.** quale erede di **C.E.** deduceva altresì che quest'ultima aveva, a sua volta, contratto con il **BANCA ALFA** un mutuo ex lege 286/89 per lire 160.170.000.

Con lo stesso ricorso, R.F. deduceva di aver contratto in data 30.4.1992 con **BANCA ALFA** un contratto di mutuo agrario per lire 290.000.000.

Ciò premesso, i ricorrenti, evidenziando di aver subito, in ragione dei mutui suddetti, le procedure esecutive immobiliari iscritte ai n.ri 250, 251, 253, 254 e 275/1997 R.G.E., spiegavano opposizione avverso le esecuzioni in oggetto, denunciando la natura usuraria degli interessi pattuiti e chiedendo dichiararsi la nullità dei mutui, con condanna della **BANCA ALFA** alla restituzione delle somme illegittimamente percepite.

Instauratosi il contraddittorio, **BANCA ALFA**, quale procuratore della **SOCIETÀ BETA**, resisteva alla domanda attrice e ne chiedeva il rigetto, evidenziando la piena legittimità del tasso di interesse praticato, in ragione della anteriorità del contratto di mutuo alle previsioni in materia di "usurarietà degli interessi" di cui alla legge 108/1996.

Espletata consulenza tecnica contabile, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.10.2012, la causa veniva riservata per la decisione, con concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Ciò premesso quanto al fatto, prima di passare alla trattazione del merito, occorre in via preliminare rilevare che non vi è prova della rituale costituzione nella causa della **SOCIETÀ BAITOMA**, rappresentata da **DELTA SPA**, non risultando formalmente agli atti né l'atto della sua regolare costituzione in giudizio, né l'atto di conferimento del mandato all'avv.

Con la presente opposizione, i ricorrenti hanno quindi inteso contestare la

pretesa creditoria formulata dalla BANCA ALFA nell'ambito dei procedimenti esecutivi n.ri 250, 251, 253, 254 e 275/1997 R.G.E., lamentando la violazione da parte di quest'ultimo, nella quantificazione degli importi dovuti, dei limiti previsti in materia di tassi di interesse dalla legge 108/1996 e chiedendo quindi l'applicazione dell'art. 1815, II comma, c.p.c..

Tale tesi deve ritenersi priva di pregio.

Ed infatti, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 394/2000 (convertito nella legge 28.2.2001 n. 24), intitolato "Interpretazione autentica della legge 7.3.1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura", "ai fini della applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, II comma, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".

In virtù di tale interpretazione autentica, ritenuta costituzionalmente legittima dal giudice delle leggi (Corte Cost. 25.2.2002 n. 29), deve ritenersi definitivamente archiviata la problematica relativa alla applicabilità della legge n. 108/96 ai contratti di credito (quali quelli in esame) già in corso alla data della sua entrata in vigore, ma i cui effetti siano destinati, quanto al pagamento degli interessi, a protrarsi per il periodo successivo alla stessa entrata in vigore.

Superata la precedente interpretazione suffragata dalle sentenze n.ri 5286/2000 e 14899/2000 della Suprema Corte, non v'è oggi dubbio alcuno che, ai fini della valutazione della natura usuraria degli interessi applicati e quindi della applicazione delle sanzioni penali e civili di cui agli artt. 644

c.p. e 1815, Il c., c.c., debba farsi esclusivo riferimento al “tasso soglia” esistente al momento della pattuizione.

L’anteriorità alla legge 108/96 delle convenzioni bancarie oggetto del giudizio, sottrae le pattuizioni relative agli interessi alla sanzione della nullità disciplinata dalla richiamata normativa civilistica.

Tuttavia questo giudice, condividendo precedenti orientamenti di merito (cfr. Trib. Bari 24.5.2005 n. 1136 e Trib. Milano 15.10.2005 n. 75), ritiene che la inapplicabilità di tale sanzione civile all’ipotesi di interessi usurari sopravvenuti non escluda che gli interessi che superino il tasso soglia siano comunque usurari e che siano perciò non dovuti per la sola parte eccedente quel tasso.

A tal proposito, è opportuno richiamare la disposizione di cui all’art. 2 l. 108/1996, norma imperativa sopravvenuta, la quale, in quanto ispirata ad un generale principio di “non abuso del diritto” (principio da coordinare con quello contrario per cui “pacta sunt servanda”), non può non ritenersi applicabile ai rapporti pendenti, imponendo l’adeguamento ai c.d. “tassi soglia” dell’assetto degli interessi già oggetto di stipulazione contrattuale, allorché essi, come nella fattispecie, siano in violazione della norma.

Le argomentazioni che precedono assorbono integralmente il contenuto delle doglianze sollevate in ricorso dagli opposenti, anche in relazione al richiamo alla presunta rescissione per lesione ex art. 1448 c.c..

Vanno pertanto condivise le conclusioni cui è giunto, con ragionamento esente da vizi logici e pertanto pienamente condivisibile, il consulente tecnico di ufficio, il quale ha dato esauriente risposta ai quesiti sottopostigli, contenendo, in assenza di anatocismo, i tassi applicati nei limiti dei tassi

soglia ed imputando a norma di legge i versamenti eseguiti dal debitore.

Analizzando singolarmente i singoli contratti di mutuo posti a base dei procedimenti esecutivi, va quindi rilevato che, quanto al mutuo agrario per notar *TIZIO* del 28.4.1988 dell'importo di lire 300.000.000 (proc. es. n. 251/1997 R.G.E.), sulla base della documentazione fornita al consulente tecnico di ufficio dal medesimo istituto creditore in data 8.3.2010, tenuto conto dei versamenti effettuati da *C. F. ...* pari ad euro 8.729,96 in data 13.4.2004, euro 174.052,22 in data 12.7.2004 ed euro 80.024,26 in data 1.2.2005 (per un totale di euro 262.806,44), ed imputando i suddetti pagamenti agli interessi, prima, ed al capitale, dopo, risulta correttamente accertato un credito in favore del mutuatario pari ad euro 30.582,65 alla data dell'1.2.2005.

In relazione alle osservazioni formulate alla consulenza tecnica di ufficio dal consulente di parte del creditore, dott. *CATO*, va evidenziato che nell'estratto conto inviato dalla *BANCA ALFA*, al consulente di ufficio in data 8.3.2010, si rileva la registrazione della scadenza di una sola rata, scomposta dal medesimo creditore in quota capitale e quota interessi.

Avendo individuato il creditore alla data del 24.7.1993 la scadenza di tale rata, essendo contrattualmente prevista per il 30.6 di ciascun anno la scadenza delle rate annuali ed avendo il medesimo creditore registrato per il 30.6.1994 la scadenza della rata successiva, appare logico riferire la sua scadenza alla data del 30.6.1993.

Da tale rata il consulente ha poi correttamente detratto il contributo regionale.

Quanto al mutuo agrario per notar *TIZIO* del 29.5.1992 dell'importo di lire

359.350,00 (proc. es. n. 253/1997 R.G.E.), sulla base della documentazione fornita al consulente tecnico di ufficio dal medesimo istituto creditore in data 8.3.2010, tenuto conto dei versamenti effettuati da C.F. pari ad euro 12.432,62 in data 15.6.1995, euro 46.686,01 in data 20.2.1996, euro 7.876,44 in data 7.3.1996, euro 10.538,82 in data 17.9.1996, euro 167.314,66 in data 12.7.2004, euro 90,52 in data 1.2.2005, euro 112.715,45 in data 26.1.2006 ed euro 49.832,43 in data 22.1.2007 (per un totale di euro 407.486,95), ed imputando i suddetti pagamenti agli interessi, prima, ed al capitale, dopo, risulta accertato un credito in favore del mutuatario pari ad euro 130.072,03 alla data del 22.1.2007.

In relazione alle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte, va evidenziato che il creditore ha ommesso nell'ambito della documentazione prodotta al consulente tecnico di ufficio di decurtare dalle rate di preammortamento registrate la quota relativa al contributo regionale.

Tale contributo, infatti, appare regolarmente conteggiato dal creditore medesimo nell'ambito dei conteggi finali in complessivi euro 65.704,48 (di cui euro 45.225,06 per contributo in conto interessi ed euro 20.479,42 per contributo in conto capitale), né vi è prova alcuna che esso sia stato revocato.

Ciò premesso in ordine ai mutui per notar TIZIO del 28.4.1988 e 29.5.1992, avendo il C.F. provveduto al pagamento in epoca successiva all'instaurazione dei procedimenti esecutivi, va comunque rigettata la domanda di opposizione all'esecuzione, dovendo quindi ritenersi pienamente legittima l'azione esecutiva al momento della notifica del pignoramento relativamente ai procedimenti esecutivi n.ri 251 e 253/1997

R.G.E. con piena salvezza dei diritti dei creditori intervenuti.

Passando al mutuo agrario per notar TIZIO del 30.10.1985 (proc. es. n. 254/1997), in assenza di contestazioni delle parti, tenuto conto dei versamenti effettuati dal debitore, C. F., pari ad euro 57.883,43 in data 12.7.2004, euro 13.358,57 in data 22.1.2007 ed euro 27.634,94 in data 15.5.2008 (per un totale di euro 98.876,94), ed imputando i suddetti pagamenti agli interessi, prima, ed al capitale, dopo, risulta accertato alla data del 15.2.2009 un credito a favore della BANCA ALFA di euro 5.168,74, di cui euro 4.857,41 per capitale residuo ed euro 311,33 per interessi di mora.

Anche con riferimento all'opposizione all'esecuzione relativa al procedimento esecutivo n. 254/1997 R.G.E. va quindi evidenziata l'infondatezza della domanda.

Quanto al mutuo agrario per notar TIZIO del 26.5.1992 dell'importo di lire 160.170.000 (proc. es. 275/1997 R.G.E.), contratto da C. E., dante causa di C. F., la cui qualità di unico erede appare, in assenza di contestazioni tra le parti, incontrovertibile in giudizio, risulta accertato alla data del 15.2.2009 un credito a favore della BANCA ALFA di euro 116.768,36, di cui euro 48.316,28 per capitale residuo, euro 54.979,30 per interessi di mora, euro 3.406,98 per interessi ex art. 6 lettera b) del contratto di mutuo, euro 7.166,41 per annualità interessi ex art. 6 lettera c) del contratto di mutuo ed euro 2.899,39 per valore debito residuo ex art. 6

lettera c) del contratto di mutuo.

Anche per l'esecuzione n. 275/1997 R.G.E. va pertanto rigettata l'opposizione all'esecuzione spiegata da C. F. nella veste di

erede di C. E.

Riepilogando i rapporti obbligatori esistenti tra il C. F. ex BANCA ALFA, va pertanto rilevata l'esistenza, con riferimento alle procedure esecutive n.ri 251 e 253/1997 R.G.E., di un credito a favore del debitore esecutato pari ad euro 160.654,68 (30.582,65 + 130.072,03).

Oltre al pagamento di tale somma, prendendo in considerazione i pagamenti non dovuti effettuati dal C. F. successivamente all'avvenuta estinzione delle proprie obbligazioni, così come indicati dal consulente, BANCA ALFA sarà tenuto altresì alla corresponsione degli interessi legali a partire dall'1.2.2005 quanto ad euro 30.582,65 (avendo il debitore versato in tale data la maggiore somma di euro 80.024,26 imputata quanto ad euro 49.441,61 al saldo del dovuto), a partire dal 26.1.2006 quanto ad euro 80.239,60 (avendo il debitore versato in tale data la maggiore somma di euro 112.715,45 imputata quanto ad euro 32.475,85 al saldo del dovuto) e, infine, a partire dal 22.1.2007 quanto ad euro 49.832,43 (somma integralmente non dovuta).

Al contempo, risulta accertata, alla data del 15.2.2009, l'esistenza in capo al C. F. di obbligazioni pari ad euro 5.168,74 relativamente al procedimento esecutivo n. 254/1997 R.G.E. pendente nei suoi confronti e pari ad euro 116.768,36 relativamente al procedimento esecutivo n. 275/1997 R.G.E. pendente nei suoi confronti quale erede di C. E.

Quantificando quindi alla data del 15.2.2009 in euro 173.361,41 il credito del C. F. (di cui euro 12.706,73 per gli interessi legali dovuti a partire dalle scadenze già indicate innanzi) ed in euro 121.937,10 il credito dell' BANCA ALFA, applicando la compensazione su tali rapporti reciproci, va

pertanto determinato in euro 51.424,31 alla data predetta il credito del C. F. nei confronti della BANCA ALFA

Passando alla trattazione dell'opposizione all'esecuzione formulata da R. F. relativamente al procedimento esecutivo n. 250/1997 R.G.E., va allo stesso modo rilevata l'infondatezza della domanda.

Ed infatti, con riferimento al mutuo agrario per notar TIZIO del 30.4.1992 dell'importo di lire 290.000.000, non risulta documentato dalla parte debitrice e riscontrato dal consulente alcun pagamento in ordine alle n. 30 rate semestrali dell'importo di lire 23.281.026 ciascuna a partire dal 31.12.1992 sino al 30.6.2007.

L'assenza di pagamenti appare incontestata, quindi è agevole condividere le conclusioni rassegnate dal consulente, il quale, applicando, in assenza di anatocismo, i tassi soglia, ha quantificato, alla data del 15.2.2009, in euro 531.669,20 le somme dovute dalla R. E., di cui euro 229.221,84 per capitale residuo al 30.6.1996 ed euro 302.447,36 per interessi di mora.

Alle argomentazioni che precedono, consegue, in conclusione, il rigetto dell'opposizione all'esecuzione spiegata da C. F. in proprio e quale erede di C. E. relativamente ai procedimenti esecutivi n. ri 251, 253, 254 e 275/1997, in relazione ai quali va, tuttavia, pronunciata la condanna della BANCA ALFA alla restituzione delle somme indebitamente percepite, ed il rigetto dell'opposizione all'esecuzione spiegata da R. E. relativamente al procedimento esecutivo n. 250/1997 R.G.E..

All'accoglimento parziale delle domande spiegate dal C. F. nei confronti della BANCA ALFA, consegue la compensazione per metà delle spese

di lite e la condanna del creditore opposto al pagamento della residua metà delle stesse liquidata come da dispositivo.

Al rigetto dell'opposizione della R.C. consegue la sua condanna alla rifusione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Martino Casavola, definitivamente pronunciando sulle domande spiegate da C.F. e R.C.

nei confronti della BANCA ALFA, così provvede:

- 1) Rigetta l'opposizione spiegata da C.F. in proprio e quale erede di C.E. relativamente ai procedimenti esecutivi n.ri 251, 253, 254 e 275/1997 R.G.E.;
- 2) condanna BANCA ALFA al pagamento in favore di C.F. della somma di euro 51.424,31, oltre agli interessi legali a partire dal 15.2.2009 sino al soddisfo;
- 3) rigetta l'opposizione all'esecuzione spiegata da R.C. nei confronti della BANCA ALFA relativamente al procedimento esecutivo n. 250/1997 R.G.E., determinando il credito in euro 531.669,20 alla data del 15.2.2009;
- 4) compensa per metà le spese di lite tra C.F. ed il BANCA ALFA, condannando quest'ultimo alla rifusione della residua metà delle stesse, liquidata (la metà) in euro 100,00 per spese ed euro 3.000,00 per competenze; oltre accessori di legge;
- 5) condanna R.C. a rifondere alla BANCA ALFA le spese di lite liquidate, quanto alle competenze, in complessivi euro 4.200,00;

oltre accessori di legge.


Così deciso in Taranto, 13.6.2013

IL GIUDICE

25 GIU 2013

DEPOSITATA OGNI _____ NELLA
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI TARANTO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(*Fazio ROCCA*)



 cloudfinance
Software Analisi Finanziaria